

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 29.03.2019

OGGETTO: Definizione delle aliquote dell'addizionale comunale all'i. r. pe. f. - Anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, nella sala "Leonardo da' Vinci" della Rocca di Marciano della Chiana, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.30.

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro
Franchi Enzo
Mariottini Pietro
Pallanti Barbara
Peruzzi David
Valentini Deborah
Caposciutti Rossella
Salvadori Massimo

Risultano assenti i signori:

Redi Nazzareno
Casini Diego
Materazzi Franca

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 3

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1^a del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Sentita la previa illustrazione da parte dell'Assessore competente in materia, sig.ra **Pallanti B.**, la quale riferisce in ordine ai contenuti salienti del tema in discussione, oggetto di esame anche da parte della competente Commissione consiliare permanente, che nella seduta del 26 marzo u. s. (come evincibile dal verbale n. 106, in atti), ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Ricordato:

- come, in riferimento al disposto di cui al d. lgs.vo 28.09.1998 n. 360, con proprio atto deliberativo n. 14 del 29.03.1999, si istituiva l'addizionale comunale all'i. r. pe. f. per l'anno 1999, stabilendone l'aliquota percentuale nella misura dello 0,2%, integrata con successiva, ulteriore, propria deliberazione n. 11 del 4.03.2000, con un ulteriore 0,2%, per un totale complessivo, pari allo 0,4%, misura quest'ultima confermata per gli anni successivi, fino al 2011, da ultimo con propria deliberazione n. 18 del 29.04.2011;

- che con propria deliberazione n. 12 del 25.07.2012, esecutiva, in relazione all'art. 1, comma 11^a, d. l. 13.08.2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, in legge 14.09.2011, n. 148), si adottava il regolamento nel cui ambito si stabiliva, a valere per l'anno 2012, la nuova misura delle aliquote dell'addizionale comunale in questione, differenziandone l'ammontare esclusivamente sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale (d. P. R. 22.12.1986 n. 917), nel rispetto del principio di progressività;

- che, da ultimo, le predette aliquote venivano confermate per i successivi anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e da ultimo anche per l'anno 2018, giusto proprio provvedimento deliberativo n. 7 del 16.03.2018, esecutivo;

Dato atto che l'art. 1, comma 196, legge 27.12.2006 n. 296, dispone che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria spettanza, entro la data fissata da norme statali per l'adozione della deliberazione del bilancio di previsione (nella fattispecie, il 31 marzo p. v., giusto quanto da ultimo stabilito dall'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio u. s. (pubblicato sulla G. u. - Serie generale n. 28 del 2.02.2019) e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno cui le stesse si riferiscano;

Richiamato il disposto di cui all'art. 13, comma 15^a, d. l. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge 22.12.2011, n. 214), recante la disciplina per la pubblicazione delle deliberazioni tariffarie e regolamentari nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Ritenuto necessario ed opportuno (ai fini di una corretta e puntuale applicazione dell'imposta di cui trattasi), procedere alla conferma della misura dell'aliquota (unica), vigente, avvalendosi dell'ambito di autonomia, a tal fine riconosciuto dall'art. 52, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile dei servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli, recante l'ipotesi di conferma, per l'anno 2019, dell'aliquota (unica), di compartecipazione dell'addizionale comunale all'i. r. p. e. f., già in vigore per l'anno 2018;

Evidenziato come la predetta proposta risulti corredata, ai sensi dell'art. 239, comma 1^a, lett. "b", punto 7, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lettera "o", d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, dal parere (favorevole), reso dall'Organo di revisione economico - finanziaria;

Preso atto che il presente provvedimento deliberativo, al pari di tutti quelli adottati in materia regolamentare e tariffaria, con riferimento ad entrate tributarie comunali (ex art. 52, comma 2^a, d. lgs.vo n. 446/97, sopra menzionato), sarà inviato nel termine di giorni 30 dalla data di esecutività (e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione), al Dipartimento delle finanze presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a renderne pubblico il contenuto attraverso l'inserimento nel proprio sito informatico;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, da parte dei presenti, di poter procedere all'espressione di voto in ordine ai contenuti della proposta formulata, recante la conferma del previgente impianto impositivo;

Alle ore 19.59, con otto voti favorevoli e due contrari (sigg. Caposciutti R. e Salvadori M.), essendo in numero di 10 gli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dei servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto, recante la conferma, per l'anno 2019, dell'aliquota (unica), relativa all'addizionale comunale all'i. r. pe. f. (0,80%), con la contestuale conferma della soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori ad €. 8.000,00;

2 - di dare atto che le statuizioni contenute nella presente deliberazione entrano in vigore dal 1^a gennaio 2019;

3 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo, disponendone, altresì, ai sensi dell'art. 52, comma 2^a, d. lgs.vo n. 446/97, l'inoltro in copia alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le opportune forme di pubblicizzazione.

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

PROVINCIA DI AREZZO

Ufficio Finanziario

Marciano della Chiana, 18/03/2019

Spett.le

CONSIGLIO COMUNALE

= S e d e =

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. – DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE ALIQUOTE APPLICABILI PER L'ANNO 2019.

Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 che ha istituito l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale stabiliva la possibilità per i Comuni di determinare l'aliquota fino al limite massimo previsto dello 0,8%;

Rilevato inoltre che il citato comma 11, dispone che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività del sistema;

Visto inoltre il comma 3-bis del medesimo art.1, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dall'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta, e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 16/03/2018 con la quale il Comune di Marciano della Chiana ha definito per l'anno 2018, le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

- *aliquota unica dello 0,80% con soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi di importo inferiore o uguale ad euro 8.000,00 (ottomila/00);*

Vista inoltre la necessità di garantire continuità nell'erogazione dei servizi comunali sin qui assicurati, reperendo le relative risorse necessarie, notevolmente diminuite a causa delle decurtazioni subite dalle assegnazioni da federalismo municipale erogate da parte dello Stato;

Vista la legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che prevede all'art.1 comma 26, per gli anni 2016, 2017 e 2018 (come modificato dalla legge 205/2017, art. 1, comma 37 lettera a), la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Considerato che nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) non è stata riproposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe esistente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Ritenuto necessario, in considerazione degli attuali equilibri di bilancio, confermare comunque per il corrente anno finanziario 2019, l'imposta in oggetto;

Visto l'art. 4, comma 1 quinquies della legge di conversione del decreto legge n. 16 del 02/03/2012, il quale prevede l'invio della deliberazione che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale entro 30 giorni dalla sua approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato, altresì, il comma 169 dell' art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31/12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO :

- Il decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 che ha posticipato alla data del 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 articolo 151;
- il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, che ha posticipato alla data del 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

PROPONE

di confermare, per il corrente anno 2019, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998, determinando la stessa in base all'aliquota unica dello 0,80% con contestuale conferma della soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori ad euro 8.000,00 (specificando che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo);

- 1) di prevedere, per i motivi indicati in premessa, l'introito di euro 288.235,42 che sarà fatto affluire al capitolo di entrata 24.00 del bilancio di previsione 2019/2021, in fase di approvazione;
- 4) di inviare la conseguente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine previsto dalla vigente normativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gorelli Simona



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Marciano della Chiana, 18/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gorelli Simona

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. – DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE ALIQUOTE APPLICABILI PER L'ANNO 2019.

Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 punto b 2) del TUEL

Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 16/03/2018 con la quale il Comune di Marciano della Chiana ha definito per l'anno 2018, le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

- *aliquota unica dello 0,80% con soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi di importo inferiore o uguale ad euro 8.000,00 (ottomila/00);*

Vista inoltre la necessita di garantire continuità nell'erogazione dei servizi comunali sin qui assicurati, reperendo le relative risorse necessarie, notevolmente diminuite a causa delle decurtazioni subite dalle assegnazioni da federalismo municipale erogate da parte dello Stato;

Vista la legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che prevede all'art.1 comma 26, per gli anni 2016, 2017 e 2018 (come modificato dalla legge 205/2017, art. 1, comma 37 lettera a), la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto IL decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 che ha posticipato alla data del 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 articolo 151; il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, che ha posticipato alla data del 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;


Visto il parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto rilasciato dal Responsabile del servizio.

Ritenuto necessario, in considerazione degli attuali equilibri di bilancio, confermare per il corrente anno finanziario 2019, l'imposta in oggetto;

Il Revisore Unico dei Conti, premesso quanto sopra esprime parere favorevole.

Marciano della Chiana, 19 marzo '19

Dott. Cerofolini Maurizio



IL PRESIDENTE
F.to Barbagli Marco



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari Renato

=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Li, 10.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Li, 10.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====